DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 39/2001

del 30 marzo 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 189/1999 del 17 dicembre 1999 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/136/CE della Commissione, del 28 gennaio 1999, che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/244/CE della Commissione, del 26 marzo 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/277/CE della Commissione, del 23 aprile 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [4].

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/488/CE della Commissione, del 5 luglio 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [5].

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/532/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [6].

(7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/814/CE della Commissione, del 16 novembre 1999, che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [7].

(8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/88/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [8].

---

[1] GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.
[2] GU L 44 del 18.2.1999, pag. 61.
[3] GU L 91 del 7.4.1999, pag. 37.
[4] GU L 108 del 27.4.1999, pag. 57.
[5] GU L 190 del 23.7.1999, pag. 39.
[6] GU L 203 del 3.8.1999, pag. 78.
[7] GU L 315 del 9.12.1999, pag. 44.
[8] GU L 26 del 2.2.2000, pag. 47.

(9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/170/CE della Commissione, del 14 febbraio 2000, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [9].

(10) L'atto figurante al punto 1 della parte 8.3.3 del capitolo I dell'allegato I è stato inserito erroneamente in tale punto e deve pertanto essere spostato nella parte 8.2.

(11) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1. Il testo del punto 1 (decisione 97/296/CE della Commissione) della parte 8.3.3 è soppresso ed è inserito come punto 174a dopo il punto 174 (decisione 95/94/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo.

2. Al nuovo punto 174a (decisione 97/296/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **399 D 0136**: Decisione 1999/136/CE della Commissione, del 28 gennaio 1999 (GU L 44 del 18.2.1999, pag. 61),

— **399 D 0244**: Decisione 1999/244/CE della Commissione, del 26 marzo 1999 (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 37),

— **399 D 0277**: Decisione 1999/277/CE della Commissione, del 23 aprile 1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 57),

— **399 D 0488**: Decisione 1999/488/CE della Commissione, del 5 luglio 1999 (GU L 190 del 23.7.1999, pag. 39),

— **399 D 0532**: Decisione 1999/532/CE della Commissione, del 14 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 78),

— **399 D 0814**: Decisione 1999/814/CE della Commissione, del 16 novembre 1999 (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 44),

— **32000 D 0088**: Decisione 2000/88/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999 (GU L 26 del 2.2.2000, pag. 47),

— **32000 D 0170**: Decisione 2000/170/CE della Commissione, del 14 febbraio 2000 (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 68).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 1999/136/CE, 1999/244/CE, 1999/277/CE, 1999/488/CE, 1999/532/CE, 1999/814/CE, 2000/88/CE e 2000/170/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

[9] GU L 55 del 29.2.2000, pag. 68.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.